



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Venezia

SEDE: Piazza della Libertà - 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. 84009900246 - P.IVA 00526830245 - Tel. n. 0445/805000

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 124 del 18-12-2025

OGGETTO	CANONE UNICO PATRIMONIALE "CUP" APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026
---------	---

Oggi **diciotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore 20:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Capovilla Piergildo	SINDACO	P
POZZER GIUSEPPE	ASSESSORE	P
OSSATO DEBORA	ASSESSORE	P
DALLA VECCHIA MANUELA	ASSESSORE	P
Zanini Ronnie	ASSESSORE	P

5	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Dott.ssa Paccanaro Elisabetta.

Capovilla Piergildo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	CANONE UNICO PATRIMONIALE "CUP" APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno introdotto il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e il canone per le aree e spazi mercatali;

VISTO a tal proposito il disposto dell'art. 1 della citata legge 160/2019:

- comma 816: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";
- comma 837: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 837, della suddetta legge il presupposto del canone per le aree e spazi mercatali è l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con decorrenza 01.01.2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone

per le aree e spazi mercatali, come da allegato sub. A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita testualmente: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone "... annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente ...";

CONSIDERATO altresì che:

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ad origine dall'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019;
- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità di risolvere tale disallineamento, dando la possibilità di evitare che per alcune fattispecie l'aumento ISTAT venga calcolato ex tunc e per altre ex nunc, o non calcolato affatto.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, prevedendo tuttavia che il suddetto termine possa essere differito con decreto ministeriale in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31/03/2021, che approvava le tariffe e i coefficienti moltiplicatori del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2021, le quali si intendevano tacitamente prorogate anche per i successivi anni in assenza di un nuovo atto deliberativo;

TENUTO CONTO del principio di invarianza di gettito, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della L. n. 160/2019, da ritenersi riferito al complessivo gettito e, quindi, alla complessiva entrata finanziaria garantita ai comuni dall'applicazione delle pretese impositive previgenti al CUP;

PRESO ATTO della modifica al comma 817 della legge n. 160/2019, introdotta dall'art. 1 comma 757 della L. 207/2024, che consente la variazione delle tariffe "secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni

pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

RICHIAMATO infine l'art. 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla L. 118/2025, che modificando ulteriormente il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, a partire dal 2026, ha introdotto la facoltà per i comuni di una rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

RITENUTO, in forza delle motivazioni sopra espresse, che anche il Canone Unico Patrimoniale – CUP – non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTE le scadenze del Canone Unico Patrimoniale stabilite nel vigente Regolamento per la disciplina del canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

RITENUTO, quindi, di proporre l'aggiornamento delle tariffe del canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre 2025, pari al 17,5% - rivalutazione quadriennio precedente 2021/2024, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025, con decorrenza dal 01 gennaio 2026;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 come, da ultimo, modificato con D.L. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.08.2021, n. 113;
- lo Statuto comunale;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe 2026 del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali come da allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente, come da rivalutazione ISTAT al 31 dicembre 2025 pari al 17,5% rispetto al quadriennio precedente 2021/2024;
3. di differire il termine di versamento del Canone Unico Patrimoniale – CUP - per la competenza annuale del 31/01/2026 al 28/02/2026 per permettere al Concessionario I.C.A. S.p.A. Imposte Comunali Affini, affidataria del servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale, di aggiornare la propria banca dati con le nuove tariffe e consentire di procedere correttamente all'emissione degli avvisi di pagamento con le tariffe 2026;
4. di prendere atto che la presente deliberazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 15-ter dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22/12/2011;
5. di precisare che le tariffe approvate con la presente deliberazione si intendono tacitamente prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006;

6. di dichiarare, con separata votazione palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 132 del 05-12-2025 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	CANONE UNICO PATRIMONIALE "CUP" APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Capovilla Piergildo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Paccanaro Elisabetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

SEDE: Piazza della Libertà - 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. 84009900246 - P.IVA 00526830245 - Tel. n. 0445/805000

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE "CUP" APPROVAZIONE
TARIFFE PER L'ANNO 2026**

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-12-2025

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Veronese Gina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Venezia

SEDE: Piazza della Libertà - 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. 84009900246 - P.IVA 00526830245 - Tel. n. 0445/805000

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 124 del 18-12-2025

**Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE "CUP" APPROVAZIONE
TARiffe PER L'ANNO 2026**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 15-01-2026 con numero di registrazione all'albo on-line 747.

COMUNE DI COGOLLO DEL
CENGIO li 31-12-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.,)